

ENTE DEL TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONE ARES
ATTO COSTITUTIVO



Art 1. Costituzione e denominazione

I sottoscritti signori:

- **LUCA BELOTTI**, nato a Brescia il 25/06/1975 e residente a Ospitaletto (BS) in via Padana Superiore 83 codice fiscale BLTI.CU75H25B157I;
- **GIUSEPPE FABIANO PAGANI**, nato a Brescia il 11/03/1970 e residente a Brescia in via Vittime d'Istria Fiume e Dalmazia 14 codice fiscale PGNGPP70C11B157V;
- **ANTONINA ROMANO**, nato a Milano il 13/08/1970 e residente a Brescia in via Vittime d'Istria Fiume e Dalmazia 14 codice fiscale RMNNNN70M53F205A;

si sono riuniti con lo scopo di costituire, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**ASSOCIAZIONE ARES**", che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Brescia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3. Finalità ed attività

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

In generale, l'associazione opera nel settore dell'assistenza sociale e della beneficenza, a favore di soggetti svantaggiati, come indigenti, anziani con gravi problematiche economiche e fisiche, persone senza fissa dimora, minori abbandonati, ex carcerati, rifugiati o comunque soggetti e nuclei familiari che versano in condizioni di indigenza o grave disagio sociale.

In particolare, l'associazione potrà promuovere e gestire le seguenti attività:

- assistenza sociale verso soggetti o gruppi familiari in condizione di indigenza o di svantaggio sociale per ragioni economiche, sociali e familiari, come attività di assistenza domiciliare, servizio di accompagnamento, centro di ascolto, messa a disposizione di personale specializzato di sostegno, servizio di orientamento e di tutela dei propri diritti, assistenza psicologica;
- sostegno economico e distribuzione di alimenti e beni di prima necessità, a favore dei suddetti soggetti svantaggiati;

Le attività dell'associazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di

cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4. Atti Associativi

L'Associazione è retta dalle norme statuarie che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura.

Art. 5. Consiglio Direttivo

Per il primo triennio il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene così costituito:

Presidente: LUCA BELOTTI;

Vice-Presidente: GIUSEPPE FABIANO PAGANI;

Segretario: ANTONINA ROMANO.

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche.

Art. 6. Fondo comune

Per avviare l'attività i soci fondatori verseranno una quota di euro 100,00 ciascuno, che andrà a costituire il fondo comune dell'associazione.


Le persone che entreranno successivamente a fare parte dell'associazione verseranno la quota annualmente stabilita dal consiglio direttivo.

Art. 7. Spese di costituzione

Le spese del presente atto e della sua registrazione, oltre alle altre spese annesse e dipendenti, sono a carico dell'associazione.

Brescia, li 04/03/2022

I soci fondatori


Luca Belotti
Giuseppe Fabiano Pagani
Antonina Romano